

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1468

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

CIABURRO, CARETTA

Disposizioni per la promozione e il sostegno della cultura
bandistica nazionale

Presentata il 10 ottobre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — In una vera e corretta strategia di valorizzazione del territorio non si possono trascurare alcuni aspetti fortemente caratterizzanti le comunità territoriali, quali le attività musicali e bandistiche da esse espresse. Queste attività, infatti, oltre a rappresentare l'identità e la specificità dei luoghi e della popolazione locale, forniscono strumenti di socializzazione e di aggregazione unici, capaci di cogliere quegli aspetti qualitativi del territorio che spesso sfuggono ad altri approcci. Non vi è evento di rilevanza cittadina, celebrazione, anniversario civile o religioso nella vita di ogni città o paese in Italia che non sia nobilitato e impreziosito dal ruolo delle bande musicali e delle tradizioni locali. Le bande musicali appartengono di diritto alla storia delle nostre città e della Nazione. Tuttavia, è doveroso notare come allo stato attuale, in Italia, le stesse incon-

trino alcune difficoltà nello svolgimento delle proprie attività, tanto da essere costrette a ricorrere, per sostenere e garantire la propria esistenza, a forme di autofinanziamento o alla generosità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale. Il valore che la musica rappresenta nel panorama culturale italiano, europeo e mondiale è inestimabile non solo dal punto di vista artistico ma anche educativo, rappresentando la musica una modalità di espressione del sé che non solo sviluppa le capacità cognitive degli individui, ma porta — nel caso delle bande o comunque delle aggregazioni e formazioni musicali — a una vera e propria attività di socializzazione, particolarmente rilevante nelle fasce di età dei bambini e degli adolescenti, di qualsiasi segmento della popolazione. È dunque scopo della presente proposta di legge riconoscere e finalizzare il ruolo delle bande

musicali e delle bande tradizionali, di seguito definite, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale nazionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria e di valorizzazione territoriale.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della legge.

L'articolo 2 reca una serie di interventi a salvaguardia del comparto bandistico nazionale, prevedendo, tra gli altri, interventi

per l'acquisto di strumenti, per l'avvicinamento dei giovani al mondo bandistico e musicale, nonché per la digitalizzazione di spartiti e composizioni di interesse culturale ed altre testimonianze della cultura bandistica.

L'articolo 3 reca disposizioni per facilitare e agevolare gli scambi culturali tra bande musicali, nazionali e internazionali.

L'articolo 4 reca, infine, le disposizioni di copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, salvaguarda, valorizza, promuove e sostiene la cultura bandistica tipicamente sviluppata attraverso le bande musicali, quale espressione della tradizione dei territori e del patrimonio culturale immateriale nazionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria e di valorizzazione territoriale.

Art. 2.

(Interventi di promozione e sostegno della cultura bandistica nazionale)

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'associazione più rappresentativa a livello nazionale del comparto bandistico, determina i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle bande musicali, comunque denominate, presenti nel territorio nazionale, per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica;

b) catalogazione e digitalizzazione degli archivi locali di spartiti, composizioni

musicali, testi e documenti fotografici e sonori sulla memoria delle bande musicali nazionali;

c) convegni, seminari, spettacoli e iniziative di formazione per la promozione e la diffusione della conoscenza e della pratica della cultura musicale bandistica, con particolare riferimento al rapporto con le istituzioni scolastiche;

d) sostegno alle bande musicali per l'acquisto, l'aggiornamento e il completamento di attrezzature e strumenti musicali, fissi e mobili, partiture e divise funzionali all'esercizio dell'attività, nonché per il recupero e il restauro di attrezzature e altri beni mobili delle stesse bande musicali, per la loro conservazione e la fruizione anche attraverso iniziative espositive;

e) sostegno alle bande musicali per le spese relative al trasporto e all'ospitalità per favorire la realizzazione di spettacoli a livello regionale e nazionale;

f) sostegno per le attività di formazione musicale di tipo bandistico nonché di aggiornamento e qualificazione professionale degli esecutori e dei trascrittori;

g) sostegno per le attività di formazione musicale di tipo bandistico, anche prevedendo la messa a disposizione, comunque denominata, di strumenti musicali, destinati a giovani di età inferiore a diciotto anni iscritti agli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Art. 3.

(Promozione di scambi nazionali e internazionali tra bande musicali)

1. Il Ministro della cultura, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, promuove programmi di scambio culturale tra le bande musicali.

2. Alle attività di cui al comma 1, concernenti il sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgono bande musicali provenienti da diverse aree o regioni italiane e da Stati esteri, è destinata una quota delle risorse

del Fondo di cui all'articolo 2 non superiore al 10 per cento.

3. Le attività di cui al presente articolo sono individuate, organizzate e disciplinate annualmente con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita l'associazione più rappresentativa a livello nazionale del comparto bandistico. In sede di prima attuazione della presente legge, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0056050